



AUTONOME REGION TRENTINO-SÜDTIROL
REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE
REGION AUTONÓMA TRENTIN-SÜDTIROL

Dr. Martha Stocker

Assessorin für Sozialvorsorge und Familienpaket, für die Ordnung der Pflegebetriebe und für die regionale Zusatzrente *Assessora alla previdenza e al pacchetto famiglia, all'ordinamento delle aziende di servizio alle persone e alla previdenza complementare regionale*

Bolzano, 2 settembre 2009
Prot. n. 177/09/MS/GD/gd

A tutte le APSP aventi sede
nella Regione Trentino-Alto Adige
LORO SEDI

Egregio signor
dott. Nicola Cenname
Dirigente Servizio politiche sociali e abitative
della Provincia autonoma di Trento
via Zambra, 42
38100 Trento

Egregio signor
dott. Karl Tragust
Direttore della Ripartizione
per le Politiche sociali
della Provincia autonoma di Bolzano
via Canonico M. Gamper, 1
39100 Bolzano

Egregio signor
avv. Antonio Giacomelli
Presidente U.P.I.P.A.
via Sighele, 7
38100 Trento

Egregio signor
Norbert Bertignoll
Presidente Associazione Case di Riposo
dell'Alto Adige
via Canonico M. Gamper, 10
39100 Bolzano

Oggetto: La disciplina del servizio di prevenzione e protezione all'interno delle Aziende pubbliche di servizi alla persona alla luce delle disposizioni contenute nell'articolo 5 della legge regionale 15 luglio 2009, n. 5.



AUTONOME REGION TRENTINO-SÜDTIROL
REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE
REGION AUTONÓMA TRENTIN-SÜDTIROL

Dr. Martha Stocker

Assessorin für Sozialvorsorge und Familienpaket, für die Ordnung der Pflegebetriebe und für die regionale Zusatzrente *Assessora alla previdenza e al pacchetto famiglia, all'ordinamento delle aziende di servizio alle persone e alla previdenza complementare regionale*

Una richiesta di chiarimento pervenuta dalla Azienda pubblica di servizi alla persona "Pensionato e Centro di degenza S. Paolo" in ordine alle modalità di organizzazione, da parte delle aziende, del servizio di prevenzione e protezione, tenuto conto dell'entrata in vigore delle disposizioni contenute nell'articolo 5 della legge regionale n. 5/2009, mi permette di tornare sul tema per fornire una doverosa informazione a tutte le aziende operanti sul territorio della regione Trentino-Alto Adige.

Premetto che in tale materia il riferimento imprescindibile, a cui evidentemente la legge regionale non può certo derogare, è il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ed in particolare l'articolo 31.

Il suddetto articolo pone in capo al datore di lavoro il compito di organizzare il servizio di prevenzione e protezione; al riguardo rammento preliminarmente che, come si è già avuto modo di esplicitare in precedenti occasioni, nel caso delle Aziende pubbliche di servizi alla persona il datore di lavoro è il direttore, in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa, e quindi è il soggetto che, organizzando, tra l'altro, anche il servizio di prevenzione e protezione, ne è poi civilmente e penalmente responsabile.

Ai sensi del comma 6, lettera g), e del successivo comma 7 del citato articolo 31, l'istituzione del servizio di prevenzione e protezione è obbligatoria all'interno delle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori e comporta che il responsabile del servizio di prevenzione e protezione sia interno.

Non trovano applicazione nel caso delle Aziende le disposizioni contenute nel successivo comma 8 che consentono ad aziende con più unità produttive nonché a gruppi di imprese di istituire un unico servizio di prevenzione e protezione.

Con l'articolo 5 della legge regionale 15 luglio 2009, n. 5, ho cercato, per quanto possibile, di alleviare i costi che una tale organizzazione di prevenzione e protezione comporta per le APSP, sia in termini formativi, che in termini di tempi dedicati a questa attività, estendendo l'originaria portata dell'articolo 10 che limitava la possibilità di stipulare una convenzione tra due o più aziende per l'affidamento dell'incarico di direzione ad un unico direttore.

Le nuove disposizioni consentono ora all'Azienda di stipulare una convenzione con altre Aziende per la gestione in forma associata di taluni servizi, nonché per l'affidamento dell'incarico di direzione o di alcune funzioni dirigenziali ad un unico direttore o responsabile.



AUTONOME REGION TRENTINO-SÜDTIROL
REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE
REGION AUTONÓMA TRENTIN-SÜDTIROL

Dr. Martha Stocker

Assessorin für Sozialvorsorge und Familienpaket, für die Ordnung der Pflegebetriebe und für die regionale Zusatzrente *Assessora alla previdenza e al pacchetto famiglia, all'ordinamento delle aziende di servizio alle persone e alla previdenza complementare regionale*

La convenzione, ove stipulata, dovrà definire la durata delle forme di collaborazione, le modalità di consultazione delle aziende contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie. Nel caso di affidamento di incarichi, dovranno essere inoltre stabiliti la durata e le modalità della prestazione del servizio dell'incaricato presso le varie aziende, gli emolumenti a lui spettanti e i criteri per il riparto della spesa.

Rimane a questo punto da vedere come la nuova norma regionale possa altresì raccordarsi con l'obbligo, per le aziende, di organizzare un loro servizio interno di prevenzione e protezione, anche ai fini di un contenimento dei costi, pur nel doveroso rispetto delle vigenti previsioni normative nazionali di riferimento.

Ritengo che la norma regionale possa consentire la gestione in forma associata anche dell'attività del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e permettere conseguentemente alle APSP che non hanno l'obbligo di avere un responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno, in quanto non hanno più di 50 lavoratori, come più sopra richiamato, di stipulare una convenzione con altre aziende che si trovino nella stessa situazione, ovvero con Azienda che disponga di un RSPP interno, per l'individuazione del soggetto che abbia titolo a svolgere per esse attività di RSPP.

Naturalmente, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 le aziende con meno di 50 lavoratori potranno anche scegliere di avvalersi singolarmente di un RSPP scelto presso società specializzate, costituite presso le associazioni dei datori di lavoro o presso gli organismi paritetici.

In ogni caso ciascuna azienda dovrà comunque dotarsi di un addetto alla sicurezza interno in possesso dei requisiti previsti e adeguatamente formato.

Ritenendo di aver sufficientemente chiarito le ulteriori opzioni che la legge regionale consente alle aziende in tema di organizzazione del servizio di prevenzione e protezione, con particolare riferimento all'individuazione del loro RSPP, rimango a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, e con l'occasione mi è particolarmente gradito inviare i miei migliori saluti.

Dott.ssa Martha Stocker
Assessora regionale per l'ordinamento
delle aziende pubbliche di servizi alla persona

Martha Stocker